

Tribunale di Lanciano  
Sezione Civile Fallimentare

\* \*\*

GIUDICE DELEGATO: DOTT. CANOSA MASSIMO  
DBITORE ISTANTE: DI MARINO ANTONIO

\*\*\*

ATTESTAZIONE  
DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
EX ART.9 COMMA 2 LEGGE 27.01.2012 N.3

Professionista incaricato

Dott. Di Nucci Jhonny

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lanciano (CH) - n. 171/A

Registro dei Revisori Legali - n. 170969

Largo Aia Mattonata n. 5

66020 Paglieta (Ch)

Tel. 0872/220580

E-mail: [jdinucci@studiodinuccichiavaro.it](mailto:jdinucci@studiodinuccichiavaro.it)

Pec: [studiodinucci@certificazioneposta.it](mailto:studiodinucci@certificazioneposta.it)



## INDICE

### PREMESSA

1. Oggetto dell'attestazione.
2. Il sovraindebitamento del ricorrente.  
  
2- bis Patrimonio del Debitore
3. Sintesi della proposta di accordo di composizione della crisi.
4. Giudizio sulla fattibilità e sostenibilità della proposta di accordo.
5. Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
6. Documentazione a corredo della proposta.
7. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta.
8. Esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.
9. Conclusioni



## PREMESSA

Il sottoscritto dott. Di Nucci Jhonny, nato a Lanciano il 17/06/1973, con studio professionale in Paglieta (CH), Largo Aia Mattonata n.5, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lanciano (CH) n. 171/A ed al Registro dei Revisori Legali al n. 170969, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,


premesso che

- la legge 27 gennaio 2012 n.3 consente al debitore di presentare al tribunale competente un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori;
- il sig. Di Marino Antonio, nato ad Atesa (CH) il 16/01/1972, residente a Torricella Peligna (Ch) in Contrada Morretto n.11 c.f. DMRNTN72A16A485D, ha deciso di sottoporre ai creditori una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, L.3/2012 ed ha depositato domanda per la nomina di un professionista con la funzione di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art.15, IX comma, L. 3/2012;
- che pertanto il sovraindebitato (d'ora in poi anche ricorrente), assistito dagli avv.ti Germano Nuzzo e Roberta Di Michelangelo, è entrato nella determinazione di sottoporre ai propri creditori una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 3/2012;
- in data 18/12/2019 il referente Dott. Luca Pelagatti dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della "Associazione OCC Commercialisti Associati" iscritto al n. 39 del registro di cui all'art. 3 del DM 202/2014 in possesso dei requisiti previsti dall'art.4 dello stesso DM, ha nominato lo scrivente dott. Jhonny Di Nucci quale professionista gestore del procedimento sopra evidenziato;
- in data 18/12/2020 il sottoscritto ha accettato l'incarico conferitogli dall'Organismo di composizione della crisi;

espone la seguente

ATTESTAZIONE DELL'ESPERTO ex art. 9, comma 2, e art. 15, comma 6, L. 27.01.2012 N. 3

### 1. Oggetto dell'attestazione



L'art.9 della L. 3/2012 richiede che alla proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento debba essere allegata, tra l'altro, l'attestazione di fattibilità del piano depositato presso il tribunale del luogo di residenza del debitore.

Ne consegue che ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 comma 2, 7 comma 1, 15 comma 6, della Legge 3/2012 la seguente attestazione debba contenere

- il giudizio sulla completezza e attendibilità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;
- il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto;
- con riferimento ai creditori assistiti di privilegio derivante da ipoteche su immobili, l'attestazione che la loro soddisfazione non integrale garantisce comunque un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione.

## **2. Il sovraindebitamento del ricorrente.**

Preliminarmente all'esposizione delle valutazioni sostanziali riguardanti il contenuto della proposta avanzata dal ricorrente, si rappresenta la situazione di sovraindebitamento nella quale il sig. Di Marino Antonio si è venuto a trovare nel corso degli ultimi anni. Come definita all'art. 6 della Legge, deve trattarsi di una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Dall'esame di tutte le informazioni, reperite della documentazione prodotta ed esibita su richiesta dello scrivente, la cui conformità all'originale è stata dichiarata dal ricorrente si è, di fatto, appurato che la massa debitoria in capo alla sig. Di Marino Antonio è tale per cui la stessa si trova effettivamente in una condizione di definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

Nella sostanza, la proposta è indirizzata all'Erario, all'Inps, alla Camera di Commercio e la Regione.

### **CREDITORI PER DEBITI DEL RICORRENTE ISCRITTI A RUOLO E NOTIFICATI DALL'AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE (AE-R)**

Parte del debito è per Tributi erariali, contributi previdenziali, altre imposte locali, iscritti a ruolo e rientranti in cartelle notificate dall'Agente della riscossione anni 2011 - 2020 (oggi Agenzia Entrate - Riscossione o anche AE-R). Gli Enti creditori interessati sono i seguenti:

Amministrazione Finanziaria;  
I.N.P.S. sede di Chieti;



Camera di commercio di Chieti;

Regione Abruzzo.

### **CREDITORI PER DEBITI DEL RICORRENTE NON ANCORA ISCRITTI A RUOLO**

Dalla documentazione in mio possesso, confrontando quanto notificato a mezzo cartella di pagamento e le dichiarazioni dei redditi presentate dal sig. Di Marino, mancherebbero anche le imposte liquidate in UnicoPf anno d'imposta 2018 e UnicoPf anno d'imposta 2019. A tal riguardo ho inviato diverse richieste di precisazione del credito all'Agenzia delle Entrate per la parte non ancora in cartella, l'ultima in data 17/07/2020 a mezzo pec alla quale non ho ricevuto nessuna risposta. I debiti che risultano ancora da pagare sono in base alle dichiarazioni in mio possesso e dal cassetto fiscale:

Unico Pf 2019 (Addizionali + Irap)	3.067,00 €
Imposta sostitutiva UnicoPf 2020	4.698,00 €

### **ALTRI CREDITORI PER DEBITI DEL RICORRENTE**

I creditori interessati dalla proposta sono i seguenti:

- a. Camera di commercio per diritti annuali non pagati relativi all'attività di Agente di Commercio;
- b. Soget Spa per tasse automobilistiche non pagate;

### **Quantificazione dell'ammontare complessivo dei debiti maturati in capo al sig. Di Marino Antonio.**

Il debito complessivo iscritto a ruolo e in carico all'AE-R è di complessivi Euro 108.819,08, di cui Euro 99.307,27 per Imposta, Euro 56,79 per Diritti di notifica, Euro 6.125,76 per Aggio ed Euro 3.329,26 per interessi di Mora come meglio evidenziati nella precisazione crediti di cui alla nota di cui al Prot. n. 2020-aderisc/2101827 pervenuta da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione. I titoli di credito sono portati dalle cartelle di pagamento, debitamente notificate dall'Agente di riscossione Agenzia Entrate - Riscossione (già Equitalia Centro S.p.A.), come dettagliate nell'estratto dei ruoli allegato e riclassificato per provenienza e natura del privilegio.

I debiti tributari ineriscono contributi previdenziali e vi sono debiti per Iva.

### **INDEBITAMENTO COMPLESSIVO CONSIDERATO NEL PIANO PROPOSTO**

La quantificazione complessiva dei debiti del ricorrente è schematizzata nella seguente tabella.



<i>Creditore</i>	<i>Privilegio</i>	<i>Chirografo</i>
Amministrazione Finanziaria - Agente della Riscossione	84.055,84 €	
Amministrazione Finanziaria - Unico Pf 2019 (Addizionali + Irap)	3.067,00 €	
Amministrazione Finanziaria - Imposta sostitutiva UnicoPf 2020	4.698,00 €	
INPS - Agente della Riscossione	23.706,23 €	
Camera di Commercio - Agente della Riscossione		469,41 €
Camera di commercio per diritto annuale		141,27 €
Regione Abruzzo - Agente della Riscossione		587,60 €
Soget	589,11 €	189,86 €
	<b>116.116,18 €</b>	<b>1.388,14 €</b>

Totale **117.504,32 €**

Complessivamente, l'esposizione debitoria del ricorrente ammonta pertanto a € 117.504,32 oltre ad interessi e sanzioni maturati e maturandi sino alla data del deposito della proposta di accordo, ex art. 7 legge 3/2012 e ss.. Si precisa infine, per quanto di conoscenza dello scrivente, che l'Agente della riscossione non ha intrapreso azioni cautelari (es. fermo amministrativo, iscrizione d'ipoteche, ecc....).

### **2-bis Patrimonio del Debitore**

Dalla visura catastale aggiornata in data 01/12/2020 il Sig. Di Marino non risulta proprietario su tutto il territorio nazionale di terreni o fabbricati.

Dalla visura PRA rilasciata in data 17/11/2020 il signor Di Marino non risulta essere proprietario di alcun veicolo o motoveicolo, i mezzi riportati sono 10, ciascuno con data Fine, l'ultimo di proprietà risulta il DV704JC con data fine possesso il 30/01/2014.

Il Sig. Di Marino durante uno dei nostri incontri mi ha confermato che non risulta proprietario di alcun bene mobili, non risulta proprietario di mobili o arredi poiché dopo la separazione dimora presso l'abitazione dei genitori.

### **3. Sintesi della proposta di accordo di composizione della crisi**

Il Sig. Di Marino Antonio svolge l'attività di agente di commercio nel comparto edilizia in qualità di agente plurimandatario; allo stato attuale l'unico mandato di agenzia in corso è quello con la Volteco S.p.A. con sede legale in Ponzano Veneto (TV), ditta attiva nella fornitura di materiale impermeabilizzante per l'edilizia. La zona di attività del mandato di agenzia è quella delle province di Chieti e Pescara.

L'unica fonte di reddito del Sig. Di Marino Antonio è rappresentata dalle provvigioni percepite per l'attività di Agente di Commercio iniziata il 06/10/2003. Nella seguente tabella vengono



riportati i redditi conseguiti negli ultimi quattro anni, periodo 2019-2016, con la precisazione che per il periodo 2019 la dichiarazione dei redditi (modello Unico Pf 2020) non è stata ancora trasmessa e per la quale al sottoscritto è stata consegnata una bozza, e nella quale il reddito viene determinato con il regime forfettario L. 190/2014.

<b>DI MARINO ANTONIO</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2016</b>
Reddito	35.150,00 €	€ 32.147,00	€ 29.906,00	€ 32.775,00
Irpef a debito	- 4.698,00 €	-€ 6.399,00	-€ 5.128,00	-€ 5.675,00
Add. Regionale		-€ 504,00	-€ 451,00	-€ 487,00
Add. Comunale		-€ 233,00	-€ 209,00	-€ 255,00
Quadro RR: Contributi Previdenziali	- 3.832,00 €	-€ 3.792,00	-€ 3.683,00	-€ 3.613,00
Quadro RR: Contributi previdenziali eccedenti il minimale	- 3.691,92 €	-€ 3.960,00	-€ 3.394,00	-€ 3.995,00
<b>REDDITO NETTO DISPONIBILE</b>	<b>22.928,08 €</b>	<b>€ 17.259,00</b>	<b>€ 17.041,00</b>	<b>€ 18.750,00</b>
<b>REDDITO MEDIO NETTO DISPONIBILE (2019-2016)</b>	<b>18.994,52 €</b>			
<b>REDDITO MEDIO NETTO mensile DISPONIBILE</b>	<b>1.582,88 €</b>			

Il reddito medio netto mensile nel corso di questi anni è riuscito a coprire a stento la spesa mensile, questo soprattutto negli anni 2018-2016 dove il reddito netto risulta molto inferiore al 2019 a causa della diversa tassazione subita.

Attualmente la proposta che il Sig. Di Marino Antonio riesce a formulare è quella di mettere a disposizione la somma di € 400,00 (cifra tonda arrotondata) mensili per un periodo di 72 mesi. Periodo di durata che coincide con una normale richiesta di dilazione all' Agenzia di Riscossione. Di sotto il prospetto della disponibilità mensile considerando le spese e l'assegno di mantenimento del figlio:

<b>REDDITO MEDIO NETTO mensile DISPONIBILE</b>	<b>1.582,88 €</b>
<b>Spese familiari</b>	<b>-€ 950,00</b>
<b>Mantenimento figlio minore</b>	<b>-€ 250,00</b>
<b>A disposizione del piano</b>	<b>€ 382,88</b>

**Arrotondato 400,00 €**

**28.800,00 € 72 Rate Piano**

La proposta avanzata prevede il pagamento dei creditori per complessivi Euro 28.800,00 in un arco temporale di 6 anni, derivanti esclusivamente dai flussi di cassa futuri prodotti dal reddito del Sig. Di Marino Antonio.



Compreso Occ	4.393,28 €
Compenso Adv. Nuzzo assistenza	3.000,00 €
Fondo accantonamento procedura	500,00 €
<b>PREDEDUCIBILI</b>	<b>7.893,28 €</b>

Le spese complessive per la presente procedura, da pagarsi in prededuzione, sono rappresentate dal compenso per l'OCC (compreso il Gestore della crisi), determinato ai sensi dell'art. 16 del D.M. 202/2014, sulla base dei dati dell'attivo e del passivo rilevati - apportate le dovute correzioni - ovvero come eventualmente diversamente determinato dall'OCC in sede di controllo.

L'importo lordo considerato è stato calcolato in Euro 4.393,28 (a lordo di ritenuta) come preventivo redatto e sottoscritto in sede di incontro presso l'OCC. Le spese per l'assistenza legale Avvocato Nuzzo e Di Michelangelo, come da avviso di parcella n.24/A del 02/09/2020, per € 3.000,00 (a lordo di ritenuta) risultano essere prededucibili ai sensi dell'articolo 13 comma 4-bis.

Nel fondo di accantonamento sono state previste le spese relative alla registrazione del decreto e per le spese relative alle varie comunicazioni (Registro Imprese, pubblicità su quotidiani, ecc..).

**La presente proposta prevede il pagamento secondo le seguenti modalità.**

**a) Pagamento integrale delle spese di procedura.**

Considerando la rata da € 400,00 dette spese verranno pagate con le prime vendi rate del piano.

**b) Creditori Privilegiati**

Per tali creditori si prevede il pagamento di € 18.000,00, con imputazione delle rate dalla 21° alla 65°.

**c) Creditori Chirografi per natura e per declassamento**

Per tali creditori si prevede il pagamento di complessivi € 2.906,72 pari a circa il 3% del credito complessivo, con imputazione delle rate dalla 66° alla 72°.

<i>Chirografi declassati e natura</i>	
98.116,18 €	<i>Privilegiati declassati</i>
1.388,14 €	<i>Chirografi per natura</i>
<b>99.504,32 €</b>	

*Importo Assegnato*  
2.906,72 € 2,92%

Di seguito si rappresenta la proposta con il dettaglio della soddisfazione per ciascun creditore chirografario.

<i>Creditore</i>	<i>Importo</i>	<i>%</i>	<i>Assegnato</i>
Amministrazione Finanziaria - Agente della Riscossione	71.025,74 €	<b>71,38%</b>	2.074,80 €
Amministrazione Finanziaria - Unico Pf 2019 (Addizionali + Irap)	2.591,56 €	<b>2,60%</b>	75,70 €
Amministrazione Finanziaria - Imposta sostitutiva UnicoPf 2020	3.969,73 €	<b>3,99%</b>	115,96 €
INPS - Agente della Riscossione	20.031,36 €	<b>20,13%</b>	585,16 €
Soget	687,65 €	<b>0,69%</b>	20,09 €
Camera di Commercio - Agente della Riscossione	469,41 €	<b>0,47%</b>	13,71 €
Camera di commercio per diritto annuale	141,27 €	<b>0,14%</b>	4,13 €
Regione Abruzzo - Agente della Riscossione	587,60 €	<b>0,59%</b>	17,16 €
	<b>99.504,32 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.906,72 €</b>

#### 4. Giudizio sulla fattibilità e sostenibilità della proposta di accordo

La fase prevista dalla proposta di accordo è descritta nel precedente paragrafo 3), le entrate attese provengono esclusivamente dall'attività imprenditoriale di agente di commercio del Sig. Di Marino Antonio. Negli ultimi 4 anni (periodo 2019-2016) il reddito prodotto si attesta sempre tra i 29.000 euro e 35.000 euro, le entrate attese si prevedono regolari proprio grazie dall'andamento storico dei redditi, di conseguenza lo scrivente ritiene che la proposta di accordo per la composizione della crisi, pur slegata a ogni previsione di eventi futuri, possa ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile nei tempi previsti.

#### 5. Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'art. 7, comma 1, L. 3/2012 rende obbligatorio, qualora il sovraindebitato preveda la non integrale soddisfazione (c.d. falcidia) dei crediti muniti di privilegio, che l'OCC attesti che dalla eventuale liquidazione dei beni, sui quali insiste il privilegio stesso, il creditore non sarebbe meglio soddisfatto rispetto a quanto proposto con l'accordo. È pertanto richiesto che il Gestore nella propria relazione debba esprimere anche un giudizio/attestazione sulla convenienza dell'Accordo proposto rispetto alla liquidazione del patrimonio del debitore; ciò è altresì previsto nel documento contenente le "Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento", pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a luglio 2015.

Nel caso di specie, il debitore propone la falcidia di crediti con privilegio generale nonché dei chirografari. Da qui l'esigenza di valutare le aspettative di realizzo in caso di alienazione dei beni di proprietà del ricorrente, e l'utilità per i creditori. Come dichiarato dal debitore - e confermato dalle visure - il ricorrente non risulta proprietario di immobili o di beni mobili registrati.



In conclusione lo scrivente ritiene che allo stato attuale l'accordo sia l'unica prospettiva a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.

#### **6. Documentazione a corredo della proposta.**

Nell'espletamento del proprio incarico, il sottoscritto Gestore della crisi ha fatto riferimento alla documentazione allegata alla proposta di accordo, all'ulteriore documentazione messa a disposizione, su richiesta dello scrivente, dal debitore proponente, nonché ai documenti consultabili dalle banche dati pubbliche. Nello specifico:

- documento d'identità del ricorrente;
- certificato residenza e stato di famiglia;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- in qualità di imprenditore ai sensi dell'art. 9 comma 3 il debitore ha depositato le scritture contabili degli ultimi tre anni unitamente alla dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

Lo scrivente ha altresì acquisito, anche con mezzi propri, ed esaminato copia delle lettere in esito alla circolarizzazione dei debiti verso i creditori, visura Non esistenza protesti.

#### **7. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta.**

Il sottoscritto Gestore ha esaminato tutta la documentazione esibita che ritiene completa e attendibile anche se come rimarcato non è stato possibile riscontrare gli importi causa mancata precisazione credito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre si è provveduto alla verifica dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6, della Legge 3/2012.

#### **8. Esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.**

A seguito delle verifiche e dei resoconti effettuati, nonché dall'analisi della documentazione messa a disposizione dal debitore istante, lo scrivente Gestore non ha rilevato l'esistenza di eventuali atti di disposizione del patrimonio del debitore impugnati dai creditori.

#### **9. Conclusioni**

Il fine della presente relazione è quello di rendere un giudizio obiettivo circa la probabilità di realizzazione della proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, giudizio basato sull'analisi della documentazione e su valutazioni oggettive. Il tutto al fine di



verificare la ragionevolezza, ovvero razionalità-fattibilità, dell'accordo e di giudicarne la probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, premesso tutto quanto sopra, il sottoscritto Professionista, vista la domanda presentata dal sig. Di Marino Antonio per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, I comma, L. 3/2012; verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi e attendibili;

#### ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 L. 27.01.2012 n. 3, la fattibilità della proposta di accordo che, seppur in assenza di ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Il Professionista

Dott. Di Nucci Jhonny



Paglieta, 01 dicembre 2020

#### ALLEGATI

Il sottoscritto dichiara che tutta la documentazione è conservata agli atti presso il proprio Studio ed è stata acquisita dal ricorrente (anche per il tramite dei propri consulenti legali, contabili e fiscali) ovvero dal sottoscritto Gestore della crisi. Ogni documento è pertanto immediatamente disponibile dietro semplice richiesta da parte di qualsiasi interessato.

